SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 116

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 ottobre 1986)

INDICE

BATTELLO: Sull'opportunità di riconoscere anche alle dogane di Gorizia e Fernetti (Trieste) il beneficio del credito doganale (2788) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2295

BERNASSOLA: Per la totale applicazione della delibera del consiglio regionale della Basilicata concernente lo stanziamento di 720 milioni di lire per il restauro del convento, del castello e del santuario di Santa Maria del Piano (Potenza) (2252) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2296

BOZZELLO VEROLE: Sulle iniziative che si intende assumere in relazione ai pericoli derivanti dallo stoccaggio presso lo stabilimento della ditta SCACH di Settimo Vittone (Torino), di fusti contenenti residui di lavorazioni industriali altamente infiammabili (3141) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 2297

CARMENO, JANNONE: Per un intervento volto a far recedere la direzione dell'Enichem agricoltura di Macchia-Monte Sant'Angelo (Foggia) dal rifiuto di concedere le tre giornate di ferie retribuite ai dipendenti rappresentanti di lista per le elezioni europee del 1984 e per le amministrative del 1985 (2784) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 2298

FIMOGNARI: Sulle indagini effettuate in merito al ritrovamento di un ordigno esplosivo sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Taranto in località Vasí (2978) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2300

Sulle iniziative che si intende assumere per fronteggiare la recrudescenza di violenza e criminalità organizzata nella provincia di Reggio Calabria, con particolare riferimento al crimine del sequestro (3167) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 2301

FINESTRA: Per la riapertura dei termini per la concessione di decorazioni al valor militare (2050) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2303

FLAMIGNI, POLLASTRELLI: Sui criteri in base ai quali si è dato inizio al primo corso di perfezionamento per i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia (3162) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2304

GHERBEZ ed altri: Sulle iniziative che si intende assumere al fine di garantire ai cittadini italiani di lingua slovena il pieno diritto all'uso della propria lingua nel rapporto con i pubblici uffici, con particolare riferimento alla reiezione, da parte dell'intendenza di finanza di Trieste, del ricorso inoltrato dal professor Samo Pahor (2841) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2305

GIANOTTI: Sul giudizio del Governo in relazione alle modalità di chiusura dell'azienda siderurgica SISMA di Bussoleno (Torino) (2911) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 2306

MITROTTI: Sulle iniziative che si intende assumere per ovviare alle gravi disfunzioni esistenti presso gli uffici tecnici erariali (3148) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2307

MURMURA: Sulla veridicità della notizia relativa alla destinazione militare del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) (2963) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2308

PALUMBO: Per l'adozione di provvedimenti a favore delle popolazioni della provincia di Messina danneggiate dal nubifragio del 29 e 30

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ottobre 1985 (2266) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 2315

Sull'orientamento del Governo in merito alla concessione della cassa integrazione ai lavoratori della «Saint Gobain» di Caserta (2606) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2308

PANIGAZZI: Sui criteri adottati dalle questure nella concessione della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio di agenzie teatrali, per l'adozione di provvedimenti al fine di reprimere l'attività svolta abusivamente da numerosi agenti teatrali e sulla liceità della figura di «rappresentante esclusivo» (2862) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2309

POLLASTRELLI: Per l'istituzione nel comune di Gradoli (Viterbo) di un distaccamento dei vigili del fuoco (3144) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2312

RIGGIO: Sull'opportunità di modificare le modalità di selezione degli aspiranti ai posti messi a concorso nella pubblica amministrazione (3094) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) *Pag.* 2313

SALVATO: Sui motivi della mancata assunzione, da parte del Ministero della difesa, del giovane Antonio Parente, ai sensi della legge disciplinante le assunzioni obbligatorie (2809) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2314

SANTALCO: Per l'adozione di provvedimenti a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Messina colpiti dal nubifragio del 29 ottobre 1985 (2259) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 2315

VALITUTTI: Sull'opportunità di annullare gli atti del concorso per professore di ruolo di clinica medica generale e terapia medica, svoltosi a Firenze, per gravi vizi di forma (2664) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2316

BATTELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che sin dal primo dopoguerra (regio decreto 15 settembre 1922, n. 1356) è stato riconosciuto in favore delle nuove province il mantenimento delle previgenti agevolazioni doganali, ivi compreso il credito doganale, di poi disciplinato dal decreto ministeriale del 18 giugno 1923, che espressamente menziona la dogana di Trieste, contestualmente rinviando a specifica autorizzazione ministeriale il richiamo ad altre dogane delle predette nuove province;

che tale disposizione, in quanto speciale, non è stata abrogata dalla (successivamente intervenuta: articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1976, n. 62, in attuazione della delega di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 29) norma che autorizza il Ministro a concedere dilazione di pagamento (180 giorni, oggi diventati 90) in via generale, come effettivamente avvenuto con numerosi decreti ministeriali;

che dal 1922 ad oggi è radicalmente cambiata la geografia politica ed economica delle ex nuove province, con particolare riferimento al confine orientale, talchè la (allora) dogana di Trieste, qualificata di mare, è diventata dogana «di confine e di mare» e nuove sedi doganali sono state istituite ovvero riqualificate al confine tra Italia e Jugoslavia (si raffronti la tabella *A* allegata al regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, con la analoga tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, con riferimento alla (nuova) dogana di Fernetti e alla (riqualificata) dogana di Gorizia);

che, in relazione a ciò, lo Stato italiano ha ritenuto di dover integrare le strutture doganali con specifiche infrastrutture confinarie (autoporti di Gorizia e Fernetti), all'uopo destinando ingenti risorse ai collegamenti viari con la rete autostradale;

che, all'interno dell'area confinaria orientale, l'esistenza di un istituto di favore limitato alla sola dogana di Trieste introduce un elemento di artificiosità nelle politiche degli operatori commerciali, privilegiando meri parametri finanziari rispetto ad altri parametri di convenienza oggettiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia sua intenzione valutare l'opportunità di riconoscere anche alla dogana di Gorizia, in quanto ricompresa nella stessa area geografica e amministrativa *ex* decreto ministeriale del 18 dicembre 1972, il beneficio del credito doganale, al fine di rimuovere artificiosi motivi di distorsione dei traffici;

se comunque ritenga che il beneficio attualmente in essere nell'area triestina debba essere limitato alla sola dogana di Trieste (e quindi al porto), restandone esclusi i traffici della dogana (terrestre) di Ferretti, avente propria specificità distinta da quella di Trieste, sola dogana originariamente e testualmente destinataria del beneficio.

(4-02788)

(26 marzo 1986)

RISPOSTA. — L'istituto del credito doganale esistente per la città di Trieste, caratterizzato da un differimento del pagamento dei diritti doga-

nali di 180 giorni invece dei trenta consentiti, in via generale, dalla vigente legislazione, trae origine dall'articolo XVIII dei preliminari della tariffa doganale austro-ungarica, recepita con regio decreto 15 settembre 1922, n. 1356, nella legislazione italiana.

Tale trattamento agevolativo è stato riconosciuto per Trieste, e solo per Trieste, dalla Comunità europea, come risulta dalla dichiarazione del consiglio e della commissione della Comunità europea inserita nel processo verbale della sessione del consiglio all'atto dell'adozione della direttiva 69/75 del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle zone franche.

Ne consegue, quindi, che l'estensione ad altre dogane del richiamato beneficio si tradurrebbe in una violazione della normativa comunitaria, la quale ha armonizzato per tutti gli Stati membri l'istituto del pagamento periodico e differito espressamente disciplinato dagli articoli 78 e 79 del vigente testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Per quanto concerne, poi, la prospettata opportunità di limitare l'agevolazione in parola alla sola dogana di Trieste con esclusione della dogana secondaria di Fernetti, devesi precisare che quest'ultima, istituita con decreto ministeriale 18 dicembre 1972, faceva parte in precedenza, quale sezione doganale, della dogana di Trieste, unitamente all'attuale dogana secondaria di Villa Opicina e al valico di Rabuiese.

Tali uffici hanno pertanto conservato il beneficio del credito doganale indipendentemente dalla loro attuale classificazione amministrativa nè poteva essere diversamente. Infatti, limitare l'efficacia della suindicata agevolazione unicamente ad una parte del territorio di Trieste, cioè al porto, non appare fondatamente praticabile nè sul piano della legittimità nè su quello dell'opportunità.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(14 ottobre 1986)

BERNASSOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli risulta che il consiglio comunale di Episcopia (Potenza) abbia deliberato la distrazione di circa metà della somma di lire 720 milioni, stanziata dal consiglio regionale di Basilicata per il recupero del convento, il restauro del santuario di Santa Maria del Piano e per il recupero del locale castello, di proprietà — sia pure in parte — di privati e, in caso positivo, quali provvedimenti intende adottare perchè l'originaria delibera del consiglio regionale di Basilicata venga integralmente applicata.

(4-02252)

(4 novembre 1985)

RISPOSTA. — Il programma stralcio di primo intervento del «progetto Pollino», approvato con deliberazione del consiglio regionale della Basilicata n. 115 del 19 maggio 1981 e reso operante con legge regionale n. 17 del 10 luglio 1981, prevedeva, alla categoria «Interventi localizzati», uno

stanziamento di 720 milioni per il recupero e il restauro del complesso monumentale di Santa Maria del Piano.

Il recupero del monumento doveva essere finalizzato alla creazione di un centro culturale e per convegni, dotato ache di semplici attrezzature per corsi residenziali di qualificazione, nonchè di un nucleo di documentazione del Santuario.

Presupposto per l'attuazione di quanto previsto dal programma stralcio era l'acquisizione pubblica dell'immobile.

Le previsioni di spesa e le procedure d'intervento venivano notificate al comune di Episcopia che faceva presente di ritenere del tutto inutile ed inopportuno l'intervento sul complesso di Santa Maria del Piano in quanto le pessime condizioni statiche e lo stato di fatiscenza dell'immobile rendevano impossibile il recupero delle strutture originali.

In tal senso, con deliberazione dell'11 agosto 1981, il consiglio comunale stabiliva di utilizzare i fondi assegnati per il recupero del castello, situato nel centro abitato.

Successivamente, a seguito di un ampio dibattito sviluppatosi in seno alla popolazione locale, il medesimo consiglio, con deliberazione del 20 gennaio 1982, decideva di utilizzare gli stanziamenti con le seguenti priorità d'intervento: restauro e riuso del complesso monumentale di Sant'Antonio; restauro e riuso della cappella di Santa Maria del Piano; restauro e riuso della torre del castello, del portale e del camminamento d'accesso.

Il progetto relativo al complesso di Sant'Antonio, all'uopo predisposto, otteneva il parere favorevole della soprintendenza ai monumenti, in data 14 febbraio 1984, e della sezione circondariale del genio civile di Lagonegro, il 19 ottobre dello stesso anno.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata n. 457 dell'8 maggio 1985, su conforme deliberazione di giunta n. 2317 del 29 aprile 1985, rispettando la volontà dell'amministrazione locale, si è approvato in via definitiva il progetto di restauro e riuso del complesso monumentale di Sant'Antonio per l'importo di 720 milioni.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(13 ottobre 1986)

BOZZELLO VEROLE. — *Al Ministro della sanità e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia.* — Premesso:

che la situazione ambientale presenta, con riferimento all'inquinamento, caratteri che a dir poco possono definirsi inquietanti (valga per tutti l'ultimo avvelenamento dell'acquedotto di Casale Monferrato);

che la ditta SCACH (frazione Torre Daniele, Settimo Vittone, Torino) ha da tempo «stoccato» presso il suo stabilimento circa 3.500 fusti contenenti residui di lavorazioni industriali, quali amine aromatiche, fanoli e benzoli che avrebbero dovuto essere opportunamente trattati (tra l'altro si tratta in parte di materiale altamente infiammabile);

che i fusti esposti alle intemperie costituiscono un grave pericolo per la falda acquifera della zona, mentre le sostanze rischiano di confluire

nella vicinissima Dora Baltea (oltretutto alcuni fusti risultano essere stati seminterrati);

che la SCACH è sotto sequestro da tre anni, ma che nessuno nel frattempo si è mai incaricato neanche di transennare l'area dello stabilimento;

che nonostante sia stata avviata in merito un'indagine della magistratura (che ha già coinvolto 14 persone) migliaia di litri di solventi e vernici inquinanti continuano ad essere in contenitori precari totalmente abbandonati;

che per bonificare la zona occorrerebbe costruire un grande blocco in cui «annegare» i pericolosi bidoni, ma che per effettuare tale opera occorrerebbero almeno 500 milioni, cifra assurda per un comune come quello di Settimo Vittone,

l'interrogante chiede di conoscere:

se esistono già iniziative per risolvere il problema e a quale stadio esse si trovano;

in caso negativo, quali provvedimenti si intende intraprendere vista la situazione di preoccupazione nella popolazione locale.

(4-03141)

(9 luglio 1986)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto indicata, si fa presente che il comma 18 dell'articolo 3 del disegno di legge recante «disposizioni in materia di calamità naturali», approvato dalle Commissioni 5ª e 9ª della Camera dei deputati, riunite in sede legislativa nella seduta dell'8 maggio 1986, attualmente in discussione al Senato (atto n. 1831), prevede uno stanziamento complessivo di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1986 e lire 24 miliardi per l'anno 1987, a carico del fondo per la protezione civile, da destinare, tra l'altro, ad interventi di disinquinamento nel comune di Settimo Vittore nonchè nel territorio della regione Piemonte, interessato a tali fenomeni.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(13 ottobre 1986)

CARMENO, IANNONE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per far recedere la direzione dell'Enichem Agricoltura di Macchia-Monte Sant'Angelo (Foggia) dal rifiuto di concedere le tre giornate di ferie retribuite ai dipendenti rappresentanti di lista per le elezioni europee del 1984 e per le amministrative del 1985 che normalmente sono state riconosciute ed erogate da imprese private ed enti pubblici sulla base di una circolare del Ministro dell'interno.

(4-02784)

(26 marzo 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica

quanto segue, sentito il Ministero dell'interno e sulla base di notizie fornite dall''ENI.

La decisione della direzione dell'ENICHEM agricoltura di Macchia-Monte Sant'Angelo si ricollega al diverso indirizzo rispetto al passato fornito dall'ASAP in merito ai permessi da concedere, nelle ultime elezioni europee, ai rappresentati di lista. Tale orientamento è stato giustificato dalla considerazione che ormai numerose e recenti sentenze della giurisprudenza di merito negano il diritto al trattamento economico che spetta, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ai lavoratori «chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali», cioè tre giorni di ferie retribuite.

Il problema se ricomprendere o meno i rappresentati di lista tra i componenti del seggio elettorale, in passato, aveva dato luogo a contrastanti decisioni che hanno visto comunque la giurisprudenza, anche di Cassazione, orientarsi in senso favorevole alla tesi che ricomprendeva i rappresentanti di lista tra coloro che avevano diritto al trattamento previsto dall'articolo citato.

Anche l'ASAP a tale indirizzo si era fin d'allora uniformata, fornendo nelle proprie circolari precise indicazioni in tal senso (da ultimo con la circolare n. 707/83).

Tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 dell'8 luglio 1982, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in quanto non consideri i rappresentanti di lista e pertanto li escluda dai benefici attribuiti ai componenti dei seggi elettorali.

Infatti, per la Corte costituzionale le due situazioni che si vorrebbero equiparare non sono affatto identiche nè così omogenee da concretare, con il loro diverso trattamento, una lesione del principio di uguaglianza.

I rappresentati di lista non sono tenuti ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, al pari dei veri e propri componenti gli uffici medesimi, ma possono venire designati dai rispettivi partiti e gruppi politici organizzati senza svolgere un ufficio obbligatorio per legge. E non è un caso, concludono i giudici, che l'attività svolta dai rappresentati di lista non sia compensata dallo Stato al pari di quella degli altri componenti il seggio elettorale.

A questa pronuncia della Corte costituzionale hanno già fatto seguito alcune decisioni della giurisprudenza di merito che, facendo proprie le argomentazioni della citata sentenza, hanno escluso il diritto dei rappresentati di lista al trattamento previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

In base a quanto sopra esposto l'ASAP ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione delle società sul mutato indirizzo giurisprudenziale, fornendo, come per il passato, indicazioni comportamentali che tengano conto del diverso ruolo riconosciuto dalla più recente giurisprudenza ai rappresentati di lista.

La differente soluzione del problema in esame fornita dal Ministero dell'interno fa leva invece, oltre chè su pronunce della Corte di cassazione, su una diversa interpretazione della menzionata sentenza della Corte costituzionale che, a giudizio del predetto Dicastero, avrebbe inteso esclusivamente affermare la diversità di situazione tra i dipendenti chiamati a

far parte dei seggi elettorali e quelli designati come rappresentati di lista allo specifico fine di escludere la illegittimità costituzionale del citato articolo 119 senza, peraltro, escludere l'interpretazione che ritiene applicabile la norma di cui trattasi ai rappresentanti di lista.

Proprio al fine di eliminare qualsiasi incertezza interpretativa sia nella identificazione della nozione di «ferie retribuite» sia nella determinazione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, è stata presentata una apposita proposta di legge, atto Camera n. 2447, attualmente in stato di relazione all'Assemblea della Camera dei deputati, sulla quale il Governo non ha mancato di fornire il proprio, costruttivo apporto, ai fini di una nuova, più puntuale, disciplina della materia.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(14 ottobre 1986)

FIMOGNARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che a seguito di una telefonata anonima ai carabinieri di Roccella Jonica veniva ritrovato sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Taranto in località Vasì — tra Roccella Jonica e Caulonia Marina — un rudimentale ordigno esplosivo con una miccia spentasi spontaneamente e costituito da quattro candelotti di gelatina, l'interrogante chiede di conoscere quali indagini siano state espletate al riguardo e il loro eventuale esito.

(4-02978)

(21 maggio 1986)

RISPOSTA. — Il 17 maggio del corrente anno perveniva alla stazione dei carabinieri di Caulonia Marina una telefonata anonima con la quale si segnalava la presenza di un ordigno esplosivo sui binari della linea ferroviaria Metaponto-Reggio Calabria, lungo la tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica.

I carabinieri della stazione di Caulonia, prontamente accorsi insieme con unità speciali della compagnia di Roccella Jonica, rinvenivano in contrada Vasì, a circa 50 metri a monte della strada ferrata, un ordigno esplosivo di fattura artigianale costituito da quattro candelotti di gelatina, con detonatore a miccia di lenta combustione, che si presume si sia spenta spontaneamente.

Poichè l'ordigno presentava caratteristiche analoghe a quelle di altri artifizi utilizzati nella zona a fini estorsivi, appariva plausibile l'ipotesi che esso avesse come destinatario un professionista del luogo — già fatto segno di minacce — la cui abitazione si trova a pochi metri dal luogo del rinvenimento.

D'altra parte, non è stato acquisito alcun elemento che possa suffragare ipotesi alternative, come quella terroristica.

Le indagini, condotte dall'Arma, sono tuttora in corso.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(13 ottobre 1986)

FIMOGNARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Considerato:

che in questi ultimi tempi nella provincia di Reggio Calabria si è registrata una recrudescenza di violenza della criminalità organizzata, caratterizzata da gravi fatti di sangue e dal sequestro del presidente dell'ordine dei farmacisti dottor Antonio Curia nel capoluogo e, più recentemente, dai sequestri del dottor Ponziano Salerno a Stignano e dell'avvocato Michele Belziti a Cinquefrondi;

che le indagini e le operazioni connesse finora non hanno dato risultati positivi, nonostante il grande impegno delle forze dell'ordine a tutti i livelli e la costante attenzione della magistratura,

l'interrogante chiede di conoscere quali ulteriori misure le autorità responsabili intendano prendere, ponendo particolare attenzione al crimine del sequestro, ormai diventato motivo di gravissimo allarme nella provincia di Reggio Calabria.

(4-03167)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — Nella Calabria e, segnatamente, nella provincia di Reggio Calabria, le condizioni della sicurezza pubblica risultano profondamente turbate dall'accentuata operatività di organizzazioni criminali e dal ripetersi di episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Questi ultimi gravissimi fatti ed il susseguirsi di omicidi connessi a scontri tra i gruppi malavitosi operanti nel capoluogo reggino hanno profondamente colpito la popolazione ingenerando inquietudine ed allarme.

Nel corso del corrente anno si sono registrati nella provincia di Reggio Calabria quattro sequestri di persona, cifra doppia rispetto a quella dell'intero anno 1985.

La prima vittima, il dottor Antonio Curia, presidente dell'ordine dei farmacisti, rapito il 19 febbraio, è stata rilasciata il 21 agosto scorso a seguito del versamento di un riscatto di 750 milioni di lire. L'ultima vittima, la signora Sandra Mallamo, figlia di farmacista, rapita il 4 agosto, è stata liberata immediatamente, grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine.

Attualmente sono in mano ai rapitori il dottor Ponziano Salerno e l'avvocato Michele Belziti, sequestrati il 13 ed il 14 luglio in Stignano ed in Cinquefrondi. Nel primo caso gli investigatori hanno acquisito concreti elementi di colpevolezza a carico degli autori del sequestro.

Sotto altro aspetto, costituiscono motivo di grave preoccupazione la persistente ricorrenza di fatti di sangue, l'efferatezza di taluni delitti e la spavalderia con cui alcuni di essi vengono progettati e portati a termine.

In questo contesto di diffuso degrado, continua, anche se tra disagi e notevolissime difficoltà, l'azione attenta e tenace dello Stato contro la criminalità.

Questo impegno particolare trova conforto nei risultati conseguiti dalle forze dell'ordine. Esso ha consentito, innanzitutto, la cattura di numerosi latitanti, esponenti di spicco del crimine organizzato. È il frutto delle continue attività di rastrellamento e di perquisizione, nonchè di pazienti servizi investigativi che hanno condotto al sequestro di armi, di munizioni, di prodotti esplosivi, di sostanze stupefacenti, di beni e danaro di illecita provenienza.

Per il controllo del territorio aspromontano, facile rifugio di latitanti e luogo di custodia per persone sequestrate, sono stati destinati, nella scorsa primavera, al capoluogo reggino alcuni contingenti della polizia di Stato, provenienti dai reparti mobili di Bari e Catania e dai centri interprovinciali criminalpol, dalla polizia di prevenzione e dalla polizia stradale. Sono state sperimentate e sviluppate nuove forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato, la cui conoscenza dei luoghi, impervi e montani, offre preziosi contributi.

La circostanza che l'ultimo episodio di sequestro di persona sia stato subito risolto con la liberazione dell'ostaggio da parte delle forze dell'ordine induce ad avere fiducia nella strategia scelta ed a proseguire con tenacia.

Altre consistenti aliquote di personale della polizia di Stato sono state destinate in Calabria, al termine dei corsi di istruzione, nello scorso mese di luglio. Del pari anche la presenza dell'arma dei carabinieri nella provincia è stata fortemente incrementata nel primo scorcio dell'anno.

La strategia dell'azione di contrasto al crimine condotta dalle forze di polizia trova il suo punto di coordinamento e di costante verifica e aggiornamento nell'attività del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre le strutture di questo Ministero offrono la massima disponibilità agli organi periferici, con precipuo riguardo all'esecuzione di operazioni di polizia coinvolgenti ambiti sovraprovinciali o internazionali e all'utilizzo del patrimonio informativo della banca dati.

In conformità alla direttiva impartita dal Ministro dell'interno al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di coordinamento, stimolo ed intervento, affidata all'alto commissario, il 16 gennaio del corrente anno, si è insediato presso la prefettura di Reggio Calabria un «organismo di raccordo informativo a livello regionale» avente il compito di informare tempestivamente lo stesso alto commissario delle operazioni in fase di programmazione, svolgimento ed esecuzione da parte delle forze dell'ordine, che interessino, comunque, la lotta contro la delinquenza mafiosa.

Il consesso procede alla redazione di una «mappa» delle cosche mafiose che operano in Calabria, utilizzabile da tutti gli organi di polizia e dai magistrati impegnati nella lotta contro il comune nemico.

Nel decorso mese di luglio, in analogia a quanto già sperimentato in Sicilia, anche per la Calabria è stato istituito un apposito organismo, presieduto dall'alto commissario, volto a favorire la messa a punto di un sistema unitario di interventi e ad assicurare il coordinamento fra gli organi amministrativi e di polizia.

Di esso fanno parte i prefetti ed i questori delle province calabresi, ufficiali superiori dei carabinieri e della guardia di finanza ed un funzionario del SISDE.

Sul piano operativo, sono stati di recente costituiti, presso gli uffici di pubblica sicurezza di Palmi e Siderno, due gruppi destinati alla prevenzione e, segnatamente, alla lotta ai sequestri di persona. È imminente l'inizio dell'attività operativa da parte di un neo-istituito nucleo di prevenzione del crimine per la Calabria, che dispone di un organico di cinquanta elementi.

Da tempo lo Stato ricerca tutte le strategie di intervento attivabili per combattere le diverse forme di criminalità organizzata che gravano sul Meridione d'Italia.

Le consistenze organiche delle forze di polizia e le relative dotazioni tecnico-logistiche sono state rafforzate; ulteriori assegnazioni di personale verranno disposte, con priorità rispetto alle altre sedi, man mano che procederà l'immissione in servizio degli allievi licenziati dai corsi di istruzione.

Sono state rafforzate le strutture di coordinamento, viene valorizzato il lavoro interforze, si ricercano nuove sedi di raccolta e di memorizzazione dei dati sul fenomeno criminoso, aperte al contributo e poste al servizio di tutti.

Altri interventi occorre attuare per potenziare la magistratura e gli uffici giudiziari e, in genere, per migliorare la funzionalità di tutte le strutture pubbliche, che è indispensabile sottrarre alla condizione di endemica precarietà in cui versano, per farne strumenti trainanti dello sviluppo.

Da ultimo, la situazione della criminalità in Calabria è stata esaminata, nel corso della seduta del 18 settembre scorso, dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Dalle relazioni dell'alto commissario e dei prefetti delle tre province, svolte in tale circostanza, emerge unanimemente la necessità di un impegno corale di tutti per restituire la regione alle condizioni di ordinata convivenza che l'hanno per il passato contraddistinta.

È necessario sottrarre le pubbliche amministrazioni al deleterio potere di chi malamente cura l'interesse della collettività, è privo di competenza ed opera con metodi estranei ai princìpi della trasparenza amministrativa e della correttezza.

Occorre che dalla realtà locale nasca una volontà fattiva e tenace di riscatto, che le amministrazioni elettive se ne facciano portatrici, raccordandosi in un livello di coordinamento che le colleghi anche con gli organi dello Stato, che l'elettorato riesca a sottrarsi ad ogni influenza deviante nella scelta dei propri rappresentanti.

Su questa strada il Governo si sente impegnato senza ambiguità o reticenza e si dichiara disponibile a prendere in considerazione tutte quelle proposte che dovessero da qualsiasi parte pervenire per una migliore strategia di lotta al nemico comune.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(13 ottobre 1986)

FINESTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Considerata la concessione della medaglia d'argento al valore militare al senatore Sandro Pertini per un fatto d'ardimento avvenuto il 21 agosto 1917, esattamente 68 anni fa;

considerato che numerosi combattenti della guerra 1940-1945 hanno visto disatteso il riconoscimento di atti di valore, con la motivazione della scadenza dei termini per la documentazione delle relative proposte formulate, a suo tempo, dai rispettivi comandanti,

l'interrogante chiede all'onorevole Ministro se non ravvisi l'opportunità, per evidenti ragioni di giustizia e parità, che sia disposta in via generale la riapertura dei termini per la concessione di decorazioni al valore militare, anche alla memoria, allorchè dai libretti personali o dai fogli

matricolari o da altra documentazione idonea risulti la prova della proposta a suo tempo inviata e del fatto d'arme a cui essa si riferisce.

(4-02050)

(11 luglio 1985)

RISPOSTA. — Tenuto conto del tempo trascorso dalla fine della guerra, non si ravvisa l'opportunità di riaprire i termini per l'inoltro di proposte di concessione di decorazioni al valor militare.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(15 ottobre 1986)

FLAMIGNI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'articolo 22, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone che «con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonchè a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola»,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali criteri siano stati seguiti per la scelta dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia che hanno frequentato il primo corso di alta formazione della scuola di perfezionamento delle forze di polizia, iniziato il 28 ottobre 1985, della durata di nove mesi;

2) in base a quali criteri si è proceduto alla nomina dei docenti e alla determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola;

3) per quale motivo il corso è stato organizzato e svolto senza l'emanazione del predetto decreto, pur essendo chiaro che il corso non è altro che quello disciplinato dall'articolo 22 della legge n. 121 del 1981;

4) se vi sono funzionari che ritenendosi danneggiati dalla violazione di legge hanno promosso azione legale per annullare, in base al principio dell'autotutela amministrativa, il corso espletato, dal momento che il superamento favorevole del medesimo «costituisce titolo per l'avanzamento in carriera», come prescrive il terzo comma dell'articolo 22 della legge n. 121 del 1981.

(4-03162)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — L'articolo 22 della legge di riforma della polizia disciplina le modalità di emanazione ed il contenuto del regolamento della «Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia».

Per dare attuazione a tali previsioni, sin dal luglio 1985, questo Ministero inviò lo schema del suddetto provvedimento al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.

Qust'ultimo fu reso in forma definitiva il 10 aprile 1986, dopo che interlocutoriamente l'organo consultivo si era già favorevolmente pronunciato il 28 novembre dello scorso anno.

Da ciò deriva che, alla data in cui ha avuto inizio il primo corso di alta formazione presso l'istituto in questione, questa Amministrazione aveva

già provveduto ad elaborare e a definire le norme regolamentari preordinate a disciplinare il suo funzionamento.

Infatti i criteri seguìti per la scelta dei funzionari e degli ufficiali che hanno frequentato il corso sono stati quelli indicati nello schema di provvedimento trasmesso al Consiglio di Stato e poi elencati nell'articolo 4 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423.

Del pari, i criteri seguìti per la nomina dei delegati sono stati quei medesimi che sono presi in considerazione da quest'ultimo regolamento.

Circa i motivi che hanno indotto questa Amministrazione ad avviare i corsi della scuola prima del perfezionamento dell'*iter* di approvazione del regolamento, valgono le considerazioni già svolte in ordine alla successione temporale degli adempimenti connessi alla acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

L'esigenza preminente di dare attuazione con immediatezza a quello che può essere considerato il più importante ed originale strumento di incentivazione della coscienza del coordinamento «interforze» è da porre all'origine della determinazione di avviare subito il primo corso di alta formazione.

Queste stesse ragioni sembra che possano far escludere la sussistenza di motivi di censura nell'operato di questa Amministrazione che, quindi, non ritiene di assumere alcuna iniziativa, nelle more della definizione dei giudizi avviati nella sede giurisdizionale.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(8 ottobre 1986)

GHERBEZ, BATTELLO, ENRIQUES AGNOLETTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Premesso:

che l'intendente di finanza di Trieste, con propria ordinanza del 20 maggio 1985, n. 652572/54141/C, anno 1982, VII, non ha preso in considerazione un ricorso, presentato dal professor Samo Pahor di Trieste, perchè redatto in lingua slovena, con la seguente formulazione: «Il ricorso in lingua slovena non può assumere rilevanza ai fini della prosecuzione dell'*iter* contenzioso nella considerazione che non si rinvengono attualmente nell'ordinamento giuridico italiano norme che obblighino le pubbliche autorità, che operano nella provincia di Trieste, alla ricezione di atti redatti da cittadini italiani in una lingua diversa da quella italiana»;

che tale atteggiamento è in palese contrasto con i contenuti della Costituzione repubblicana, oltrechè con gli impegni presi dalla Repubblica italiana con la firma dello statuto speciale del *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (legge n. 73 del 14 marzo 1977), con gli orientamenti assunti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 dell'11 febbraio 1982, nonchè con le stesse posizioni governative, come emergono ad esempio dalle circolari del commissario generale del Governo n. 97 del 28 febbraio 1959 e del commissario generale del Governo per il Friuli-Venezia Giulia n. 447 del 26 giugno 1970,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se alla luce dei chiarimenti sopravvenuti e delle sempre più diffuse e insistenti richieste di riconoscimento dei diritti della minoranza slovena,

anche da parte di settori sempre più ampi della opinione pubblica italiana, settori che non possono ormai essere ignorati, intendano intervenire al fine di sollecitare la revoca dell'ordinanza dell'intendente di finanza di Trieste di cui sopra e per impedire che nel futuro simili fatti si ripetano;

quali passi intendano compiere:

per assicurare ai cittadini italiani di lingua slovena il pieno diritto all'uso della lingua materna nel rapporto con gli uffici pubblici;

per favorire la sollecita prosecuzione dell'*iter* dei testi di legge sulla tutela globale degli sloveni in Italia, già avviato al Senato, ma arenato da ben due anni.

(4-02841)

(16 aprile 1986)

RISPOSTA. — L'ordinanza dell'intendente di finanza di Trieste cui gli interroganti si riferiscono è stata emessa in quanto nel nostro ordinamento interno non si rinvengono norme che prevedano, in modo inequivocabile, l'obbligo di traduzione degli atti destinati ad appartenenti alle locali popolazioni minoritarie nè, correlativamente, norme che sanciscano il diritto degli appartenenti alle popolazioni stesse di redigere e presentare, in lingua slovena, ai locali uffici finanziari, atti concernenti la materia tributaria.

Si soggiunge che il Governo ha da tempo alla sua attenzione, per ogni necessario approfondimento, anche con un confronto aperto e sereno con le forze politiche, le istituzioni e le espressioni delle popolazioni locali, il problema dello *status*, nei suoi vari aspetti, dei gruppi minoritari sloveni del Friuli-Venezia Giulia.

Lo scopo fondamentale è quello di configurare soluzioni giuste ed equilibrate che tengano conto di tutte le disposizioni comunque adottate e tuttora in vigore, individuate con ogni precisione.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(14 ottobre 1986)

GIANOTTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza della vicenda che ha interessato la SISMA (azienda siderurgica) di Bussoleno, in provincia di Torino. Fino ad un anno fa circa la SISMA faceva capo alla SPI, finanziaria dell'IRI per le ristrutturazioni industriali. È stata quindi ceduta ad un privato, l'ingegner Perfetti di Massa (titolare di un'azienda di sei dipendenti). Agli inizi di aprile il Perfetti ha chiuso l'azienda e licenziato i dipendenti, per i quali è oggi in forse addirittura la possibilità di accedere alla Cassa integrazione. Appare evidente che la SPI ha soltanto trasferito al Perfetti l'incombenza di chiudere l'azienda.

Sembra tuttavia che la SPI abbia riscosso, al momento della cessione della SISMA, il «premio di cessazione» previsto dalla legge n. 193. Se ciò corrispondesse al vero, avendo l'azienda continuato l'attività siderurgica sotto altra ragione sociale, si configurerebbe un vero e proprio illecito.

(4-02911)

(6 maggio 1986)

RISPOSTA. — La decisione di cedere lo stabilimento SISMA di Bussoleno venne assunta nell'ambito di un programma di ristrutturazione che prevedeva di trasferire allo stabilimento SISMA di Villadossola la maggior parte delle produzioni effettuate a Bussoleno.

Per la parte restante delle produzioni e, specificatamente, per il nastro per lame da sega, fu considerata l'offerta di subentrare nell'attività proposta dalla società Marmi Lame di Massa (nota all'azienda come cliente affidabile) che poteva consentire di verticalizzare la produzione.

Della cessione fu data comunicazione alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che giunsero ad un accordo con la Marmi Lame.

Da parte dell'IRI viene assicurato che la SISMA attuò il piano di ristrutturazione dandosi carico di ricercare il consenso delle parti sociali fornendo la dovuta informativa e le migliori garanzie e/o alternative possibili ai lavoratori interessati, compatibilmente con quanto noto o prevedibile a quella data.

Le decisioni successivamente assunte dal nuovo proprietario dell'azienda sono conseguenti a valutazioni di quest'ultimo e risultano estranee alla sfera di competenza delle partecipazioni statali.

In relazione alla seconda parte dell'interrogazione si fa presente che, a quanto risulta, la SISMA non ha avuto contributi per la chiusura dello stabilimento di Bussoleno, ex legge n. 193.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(14 ottobre 1986)

MITROTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che presso gli uffici del catasto si opera da tempo in clima di emergenza;

che tale situazione è stata più volte denunciata;

che presso diversi uffici tecnici erariali provinciali sono venuti a mancare i modelli 55 e 57 (scheda partita dei possessori e schedario dei numeri di mappa) che, a seguito delle circolari ministeriali n. 2 del 1984 e n. 15 del 1985, hanno assunto importanza vitale per le operazioni di accatastamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di evitare la paralisi dell'attività dei tecnici (geometri e ingegneri) e dei notai (quando la pratica catastale è finalizzata a un atto notarile).

(4-03148)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — L'Amministrazione sta procedendo alla meccanizzazione degli atti del nuovo catasto edilizio urbano sulla base del dettato dell'articolo 4 della legge n. 17 del 1985.

Le specifiche operative di tale programma di meccanizzazione sono state opportunamente divulgate a tutti i dipendenti uffici attraverso la circolare n. 2 del febbraio 1986 e attraverso riunioni tenute presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali cui hanno

partecipato tutti i capi delle sezioni di catasto urbano. Dette specifiche sono state altresì divulgate agli enti, amministrazioni ed organi professionali interessati agli effetti di tale programma di meccanizzazione.

Le procedure relative all'acquisizione dei dati del NCEU prevedono — fra l'altro — che i modelli 55 originali (schede di partita) siano prelevati, acquisiti e restituiti all'ufficio in un tempo non superiore a 45 giorni.

È opportuno rilevare che dei modelli 55 originali, che vengono prelevati, esiste una copia che resta a disposizione dell'ufficio, adibita alle operazioni di visura e che consente di effettuare tutte le operazioni correnti.

I modelli 57 (prontuario dei numeri di mappa) sono invece prelevati, acquisiti e restituiti in un periodo non superiore a 25 giorni.

È appena il caso di osservare che le eventuali difficoltà che potrebbero crearsi nel breve periodo di tempo in cui non sono disponibili, verranno ampiamente compensate dai risultati conseguibili dalla meccanizzazione e dai vantaggi derivanti dal recupero della capacità funzionale di una struttura in cui si opera da tempo in un clima di emergenza.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(14 ottobre 1986)

MURMURA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale fondamento ha la notizia di una destinazione militare del porto di Gioia Tauro.
(4-02963)

(20 maggio 1986)

RISPOSTA. — Nulla risulta, allo stato, circa una eventuale utilizzazione a fini militari del porto di Gioia Tauro.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(15 ottobre 1986)

PALUMBO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la crisi produttiva dello Stabilimento Saint Gobain di Caserta ha comportato gravi riflessi occupazionali e sociali in un'area già caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione;

che da oltre otto mesi i lavoratori dello stabilimento casertano attendono la ratifica, da parte del CIPI e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del provvedimento di cassa integrazione straordinaria,

l'interrogante chiede di conoscere l'orientamento del Ministero in ordine alla concessione della cassa integrazione straordinaria per i 300 lavoratori, attualmente esclusi dai processi produttivi.
(4-02606)

(13 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Saint Gobain (ora Fabbrica Pisana), compresi quelli dell'unità produttiva di Caserta, è stata disposta, con provvedimento ministeriale del luglio 1986, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 25 maggio 1986.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(7 ottobre 1986)

PANIGAZZI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

i criteri discrezionali adottati dalle questure, su disposizione del Ministero dell'interno, nel procedere alla concessione della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio di agenzia teatrale, sia in rapporto alla quota-limite rispetto alle altre agenzie teatrali esistenti, sia per l'entità della somma di deposito cauzionale richiesto (lire un milione) per svolgere questa specifica attività e, in particolare, qual è l'onere della solvibilità che i richiedenti debbono attestare (possesso di un capitale pari a 20 milioni di lire) per conseguire l'apertura del medesimo esercizio;

i motivi per i quali è stata sciolta la commissione sedente presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, formata da esperti, demandando ogni decisione al Ministero dell'interno e, per delega, ai funzionari amministrativi delle questure, in massima parte privi di particolari cognizioni nel settore dello spettacolo e alla cui discrezionalità è appunto rimesso l'accoglimento o meno delle istanze, senza rigorosi accertamenti sul grado di professionalità dei richiedenti che, come verificatosi in un rilevante numero di casi, svolgono altre attività prioritarie, ottenendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza a nome della consorte, quale prestanome di comodo;

se non si ritiene giusto sottoporre a preventivo parere le istanze presentate ad una commissione formata da esperti nominati dall'AGIS (Associazione generale italiana dello spettacolo), dalle Federazioni dei pubblici esercizi aderenti alla confederazione del commercio e turismo e alla Confesercenti, dal SATI (Sindacato agenti teatrali italiani), dai rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un esperto designato dall'ANAT (Associazione nazionale agenti teatrali);

quali concreti provvedimenti codesto Ministero (anche su segnalazione dell'ANAT e del SATI) intende adottare per reprimere la perdurante attività illecita di numerosi agenti teatrali abusivi che, privi di licenza di pubblica sicurezza, esercitano illegalmente, attribuendosi generiche qualifiche di fantasia, quali «rappresentante artistico», «segretario artistico», «produttore artistico», «studio di promozione musicale», «*personal manager*» e altre denominazioni di comodo, sotto il cui schermo occultano la intermediazione abusiva nel settore dello spettacolo.

In particolare, tra questi, numerosi sono quelli che si qualificano «impresari», senza possedere alcuna regolare qualifica di imprenditore, con gli adempimenti, che tutto ciò comporta, previsti dall'ufficio statale

speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, dall'INPS, dall'ENPALS e dall'INAIL in materia di avviamento al lavoro dei singoli artisti, di orchestrali o altro personale del settore, per quanto concerne le contribuzioni assistenziali e assicurative.

Inoltre, per gli artisti di maggiore notorietà, pagati con vari milioni di lire ad ogni concerto o spettacolo (in ispecie per le contribuzioni dovute agli enti citati), si ricorre a nulla osta in cui figurano paghe irrisorie rispetto alle retribuzioni percette, per cui vengono sottratti rilevanti importi all'INPS, all'ENPALS e all'INAIL, di cui sono note le difficoltà di gestione.

L'interrogante chiede altresì di conoscere:

rispetto alle disposizioni di pubblica sicurezza ed alle vigenti leggi che disciplinano gli operatori dello spettacolo ed in particolare il collocamento artistico, se è lecito o meno il rapporto (anche se l'artista o il gruppo orchestrale sono consenzienti) di «rappresentante esclusivo» (pagando essi con provvigioni notevolmente superiori rispetto a quelle delle agenzie teatrali autorizzate, provvigioni che sono subordinate, secondo gli usi e costumi del settore, al parere delle Camere di commercio), per cui ne consegue che i *cachets* retributivi vengono enormemente lievitati, a danno degli esercenti di pubblici ritrovi e dei comitati di manifestazioni musicali annuali; posizione, questa, che preclude di fatto la possibilità di scritturare direttamente l'artista o il complesso musicale, al limite con l'intermediazione di una sola agenzia autorizzata, senza che questa sia obbligata all'onerosa interferenza di quanti detengono la «esclusività», la quale costituisce un tramite forzatamente obbligatorio;

se non ritiene codesto Ministero siffatta posizione *contra legem*, in quanto chiaramente configura un rapporto di lavoro subordinato (veggasi diverse sentenze della Corte suprema di cassazione), mentre le legali agenzie teatrali possono soltanto costituire rapporti di scrittura in favore di gruppi musicali o teatrali (fatta eccezione, per il settore lirico e dei concertisti, di quanto dispone la legge n. 8 dell'8 gennaio 1979), in considerazione anche delle citate sentenze della Corte di cassazione che possono essere consultate, con richiesta del tabulato computerizzato da parte della direzione del servizio documentazione automatica (archivio automatizzato della banca dati), di competenza della Camera dei deputati.

(4-02862)

(23 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo.

Ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non possono condursi «agenzie teatrali» senza licenza del questore.

In conseguenza del vigente divieto dell'intermediazione nel collocamento dei lavoratori, al quale non sono sottratti gli artisti dello spettacolo, il rilascio della suddetta licenza permette al suo titolare esclusivamente di curare il collocamento di complessi di musica leggera.

Tutto ciò premesso, in ordine ai criteri che presiedono al rilascio della licenza in questione, si fa presente che, con circolare del 19 marzo 1985, questo Ministero ha evidenziato ai questori la necessità della sussistenza, in capo al richiedente, di «serie garanzie di professionalità, desumibili sia

dal grado di istruzione, che dall'eventuale periodo di tirocinio precedentemente svolto alle dipendenze di analoghi istituti».

Si è altresì suggerito di verificare «la capacità finanziaria» del richiedente, ai fini di una adeguata tutela dei terzi, evidenziando la possibilità di subordinare — ai sensi dell'articolo 116 del richiamato testo unico — il rilascio della licenza al deposito di una cauzione.

Sia per quel che concerne l'accertamento della «capacità finanziaria», che con riguardo all'ammontare della cauzione, non essendo possibile predeterminare criteri fissi di quantificazione, si è fatto affidamento al prudente apprezzamento dei questori.

In ordine ai motivi che hanno indotto lo scioglimento della commissione consultiva per il rilascio delle licenze di «agenzia teatrale», si rappresenta preliminarmente che detto organo, in assenza di ogni previsione normativa, era stato istituito nell'anno 1952 con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su concorde avviso di questo Dicastero e di quello del lavoro e della previdenza sociale, al fine di precostituire una sede idonea alla valutazione complessiva dei diversi profili che emergono nella trattazione delle istanze.

La commissione era composta, oltre che da rappresentanti dei tre Ministeri interessati, da esponenti delle organizzazioni sindacali di categoria.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, recante norme di attuazione della richiamata legge, il Ministero del lavoro ritirava il proprio rappresentante, non ritenendo più compatibile con la nuova normativa l'esistenza della commissione.

Di recente questa Amministrazione ha concordato con il Ministero del turismo sulla opportunità di sopprimere il suddetto organo, tenuto conto della inequivocabilità della vigente normativa sul collocamento, che consente ai questori di operare autonomamente.

La commissione, infatti, durante il periodo della sua operatività, si è limitata ad avallare i pareri resi, sulle singole istanze di autorizzazione, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Pertanto, questo Dicastero, unitamente a quello del turismo, non ravvisa la opportunità di far luogo al ripristino della commissione, non ritenendo che siano venuti meno i motivi che ne determinarono la soppressione.

Allo scopo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel particolare settore, non si è mancato di sensibilizzare le autorità provinciali di pubblica sicurezza, per l'adozione delle opportune misure di vigilanza e controllo.

In ordine alle perplessità manifestate dall'onorevole interrogante circa la liceità del rapporto di «rappresentante esclusivo», il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fa presente che la figura del «rappresentante» è espressamente prevista dall'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 8.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge, prescrive che «gli artisti iscritti... possono designare un solo rappresentante».

Il suddetto Dicastero ha, altresì, precisato che i complessi sfuggono al controllo del dipendente ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori

dello spettacolo, in virtù di quanto espressamente disposto dall'articolo 5 del richiamato regolamento.

In merito all'accertamento delle retribuzioni offerte, detto ufficio speciale verifica la corrispondenza ai minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro per orchestrali, coristi, ballerini e tecnici, mentre per gli artisti il livello retributivo viene determinato dalla libera contrattazione delle parti, sulla base di valutazioni strettamente artistiche.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(13 ottobre 1986)

POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che la divisione generale della protezione civile e servizi antincendi ha da tempo individuato il comune di Gradoli come sede idonea ad ospitare un distaccamento dei vigili del fuoco in grado di operare nella parte settentrionale della provincia di Viterbo e in quella meridionale delle province di Siena e di Grosseto;

che l'urgenza di realizzare il distaccamento è resa necessaria dalla grande incidenza di incendi boschivi nell'area interessata, dalla esistente centrale geotermica di Latera, dalla costruenda centrale di Montalto di Castro, dalla eccessiva distanza dei distaccamenti già esistenti per arrivare in zona sia per la prevenzione incendi che per il pronto intervento,

l'interrogante chiede di sapere se non si intende sollecitare la decisione ministeriale, tenuto conto che l'amministrazione comunale di Gradoli ha già messo a disposizione l'area urbanizzata per la costruzione del distaccamento e che esiste una impresa edile disposta a costruire gli alloggi e i servizi della struttura, previo accordo di massima con il Ministero dell'interno circa il canone di locazione.

(4-03144)

(17 luglio 1986)

RISPOSTA. — La prospettiva di migliorare il servizio antincendi nella provincia di Viterbo, con particolare riguardo alla fascia al confine con la Toscana, è attualmente allo studio di questa Amministrazione, che la esamina nel quadro generale delle esigenze emergenti su tutto il territorio nazionale.

Ogni determinazione in materia, tuttavia, non può che restare subordinata alla concreta attuazione delle misure di incremento dell'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco che questo Ministero intende sottoporre all'esame del Parlamento, non appena verranno perfezionate le intese interministeriali in corso.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(8 ottobre 1986)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Considerata la triste realtà di ben tre milioni di giovani alla spasmodica ricerca di un posto di lavoro;

atteso che quanti partecipano a pubblici concorsi si debbono sottoporre a prove assurde e superate che nulla hanno a che vedere con la funzione dello specifico impiego,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di operare una revisione seria delle modalità di selezione degli aspiranti ai posti messi a concorso nella pubblica amministrazione, soprattutto in riferimento ai tempi di svolgimento delle prove (si sa che attualmente passano circa tre anni dalla domanda alla effettiva chiamata dei vincitori; tempi lunghi, da ritenere assurdi e non più giustificabili);

se non si ritenga quindi di modificare totalmente le modalità di selezione e soprattutto fare in modo che per la stessa qualifica o funzione si partecipi ad una sola selezione, avendo diritto il candidato, che naturalmente ha superato la prova, ad essere collocato in tutte le branche della pubblica amministrazione, ove vi sia carenza di personale.

È assurdo che oggi un giovane dattilografo, ad esempio, debba sostenere tanti concorsi quanti sono i Ministeri o altri uffici della pubblica amministrazione, così per quanto riguarda gli uscieri, i ragionieri ed altre categorie similari che possono trovare collocazione ovunque vi sia richiesta, rispetto alla qualifica e alle competenze.

La durata di un concorso, con un metodo moderno di selezione, non quello ottocentesco ancora in vigore, non dovrebbe superare i sei mesi, dalla presentazione della domanda al risultato finale.

Naturalmente il personale idoneo potrebbe essere assunto, secondo le esigenze della pubblica amministrazione, con chiamate stabilite per ogni semestralità. Le graduatorie ovviamente avrebbero valore sino alla completa utilizzazione di tutti gli idonei.

Tutto questo per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Per quanto, poi, concerne il settore privato, necessitano nuovi incentivi, anche di alleggerimento fiscale, al fine di incoraggiare le assunzioni.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se il Governo, comunque, non ritenga che l'attuale situazione sia drammatica per quanto riguarda l'occupazione dei giovani e che quindi occorra predisporre con urgenza nuovi interventi e nuove iniziative per affrontare con la massima serietà questo angoscioso problema, che turba la serenità dei giovani e delle loro famiglie.

(4-03094)

(26 giugno 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica che, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 1986, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, si è provveduto a regolamentare *ex novo* le procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali, prevedendo sia tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure stesse, sia la possibilità di effettuare i concorsi con modalità decentrate e in modo unitario per medesimi profili professionali anche se relativi ad

Amministrazioni diverse, sia, infine, la possibilità di ricorrere all'ausilio di sistemi automatizzati.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(13 ottobre 1986)

SALVATO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il giovane Antonio Parente nel marzo 1982 è risultato vincitore di un concorso per l'ammissione alla scuola allievi operai per un corso di durata annuale svoltosi presso l'accademia aeronautica di Pozzuoli;

che ha frequentato regolarmente il corso, conseguendo un attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di coloritore-pittore;

che ha sempre dichiarato, sia all'inizio che alla fine del corso, di essere affetto da epilessia nella misura del 35 per cento;

che durante il corso fu sottoposto a due visite mediche e risultò sempre idoneo;

che, conseguita la qualifica professionale, ha presentato domanda di assunzione e non ha ricevuto alcuna risposta, mentre gli altri colleghi del corso venivano regolarmente assunti;

che nel maggio 1985 ha inoltrato una diffida al Ministero ricevendo una risposta sconcertante in cui si subordinava la sua assunzione non all'idoneità fisica, che gli viene riconosciuta, ma alla presenza di laboratori protetti che attualmente non ci sono;

considerato che ci si trova di fronte alla violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, delle norme in materia di collocamento a tutela dei soggetti affetti da minorazioni, degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione in tema di assunzioni obbligatorie,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire perchè siano tutelati i diritti del Parente e innanzitutto il suo diritto al lavoro.

(4-02809)

(3 aprile 1986)

RISPOSTA. — In merito alla vicenda del signor Antonio Parente, cui fa cenno l'onorevole interrogante, si precisa che, in sede di accertamento dei requisiti per l'accesso alle categorie degli operai della Difesa, l'interessato è stato giudicato dalla commissione medica fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di coloritore e pittore, a condizione che dette mansioni vengano esercitate in «laboratori protetti», di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Poichè tali laboratori non sono ancora stati realizzati (presso la Difesa come presso le altre amministrazioni), non è stato possibile dar corso all'assunzione del Parente, dal momento che, come emerge dalla documentazione rilasciata dalla commissione sanitaria provinciale invalidi civili, l'interessato, per la natura della sua invalidità, risulta «di pregiudizio alla incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti».

Si soggiunge che avverso il rigetto della domanda di assunzione il Parente ha proposto ricorso giurisdizionale al TAR della Campania.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(15 ottobre 1986)

SANTALCO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare a favore delle popolazioni e dei comuni della provincia di Messina, colpiti dal nubifragio del 29 ottobre, che ha provocato straripamenti di torrenti, frane, allagamenti, crolli di ponti e sensibili danni alle strade statali, provinciali e comunali, a strutture e a edifici pubblici e privati e all'agricoltura;

se non ritengono di dover disporre aiuti ed interventi immediati attraverso la prefettura e il genio civile di Messina a favore dei comuni in cui maggiormente si sono manifestati i danni e possono aggravarsi i disagi delle popolazioni a causa del perdurare del maltempo.

(4-02259)

(4 novembre 1985)

PALUMBO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che nei giorni 29 e 30 ottobre un violento nubrifagio si è abbattuto sulla città di Messina e su molti comuni della stessa provincia;

che il maltempo ha causato vere e proprie devastazioni provocando frane, smottamenti e allagamenti;

che molte famiglie sono rimaste senza tetto a causa dello straripamento dei torrenti, le cui acque hanno invaso numerosi centri abitati, sommergendo centinaia di abitazioni;

che le frane e gli smottamenti hanno causato prolungate interruzioni non solo delle arterie interne ai centri abitati, ma anche di strade provinciali e statali, nonchè dell'autostrada Messina-Catania e della strada ferrata che congiunge i due capoluoghi siciliani,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno un intervento urgente della protezione civile per alleviare i disagi cui sono stati e tuttora sono sottoposti i cittadini delle zone alluvionate;

se non ritenga, altresì, opportuno dichiarare alluvionati i comuni colpiti dal violento nubifragio, onde potere applicare nei loro confronti tutte le agevolazioni previste dalla legge.

(4-02266)

(7 novembre 1985)

RISPOSTA (*). — A seguito del nubifragio del 29 e 30 ottobre 1984 che ha colpito i comuni della fascia ionica della provincia di Messina, è stato disposto l'immediato intervento di personale dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri nonchè del comune capoluogo e dell'amministrazione provinciale.

La direzione generale dell'ANAS ha fatto presente che tale nubifragio ha interrotto la strada statale n. 144 in più punti ed ha provocato il crollo di un ponte.

Al fine di assicurare i collegamenti necessari, è intervenuto, con il rito della somma urgenza, il competente compartimento dell'ANAS.

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Si rileva, altresì, che allo stato sono in corso di approvazione e finanziamento le perizie dei lavori necessari a restituire condizioni di sicurezza alle percorribilità della citata strada statale n. 144.

Quanto all'ultimo punto dell'interrogazione, nel far presente che tale nubifragio non ha avuto estensione, nè ha provocato danni tali da richiedere l'intervento diretto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si comunica, per quanto riguarda l'assistenza alle famiglie bisognose colpite da tali avversità atmosferiche, che la prefettura di Messina ha erogato contributi per complessive lire 155.000.000 distribuite come segue: Itala, lire 10.000.000; Scaletta Zanclea, lire 10.000.000; Roccalumera, lire 30.000.000; Alì, lire 10.000.000; Nizza Sicilia, lire 10.000.000; S. Angelo di Brolo, lire 15.000.000; Fiumedinisi, lire 40.000.000; Tripi, lire 10.000.000; Furci Siculo, lire 10.000.000; S. Piero Patti, lire 10.000.000.

Per quanto riguarda, invece, i danni al settore agricolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato che è in corso di pubblicazione il decreto n. 1021 del 16 luglio 1986, con cui viene dichiarata la pubblica calamità, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, necessaria per la concessione delle provvidenze creditizie e contributive a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate ricadenti nei territori delimitati dalla regione.

Si fa presente, infine, che il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia ha comunicato che le opere di sistemazione idraulica dei fiumi di competenza statale saranno tenute presenti nella redazione del programma del corrente esercizio finanziario.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(13 ottobre 1986)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che i lavori della commissione del concorso per professore di ruolo di prima fascia n. 217, prima disciplina «clinica medica generale e terapia medica», si sono svolti per la massima parte a Firenze anzichè a Roma, come previsto dalle vigenti leggi;

che il motivo della scelta di tale sede sarebbe stato determinato dalle precarie condizioni di salute di un commissario fiorentino;

che lo stesso commissario durante il periodo di svolgimento dei lavori concorsuali è stato in grado di tenere una conferenza pubblica;

che, a quanto risulta, i commissari non avrebbero avuto a loro disposizione, durante i molti giorni della permanenza a Firenze, i volumi contenenti i titoli, i *curricula* ed i lavori scientifici dei candidati, depositati presso il Ministero della pubblica istruzione, che soli costituiscono l'unico elemento di giudizio;

che, cionostante, la commissione ha concluso i suoi lavori e stilato i relativi giudizi di merito,

tutto ciò premesso, si chiede di sapere se, per i suesposti gravi vizi di forma che necessariamente influiscono anche sulla sostanza degli atti

concorsuali, il Ministro non ritenga opportuno annullare gli atti del predetto concorso.

(4-02664)

(26 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo, si deve, anzitutto, far presente che l'autorizzazione alla competente commissione giudicatrice a tenere a Firenze, anzichè a Roma, le proprie riunioni fu accordata, in via eccezionale, in ragione dei gravi e documentati motivi addotti dal presidente, professor Teodori, il quale in quel periodo ebbe a doversi sottoporre a continui accertamenti ed esami clinici, che gli avrebbero impedito di allontanarsi dalla città.

L'alternativa che si pose, ossia l'eventuale sostituzione del suindicato presidente, avrebbe comportato la necessità di riprendere i lavori fin dall'inizio, con conseguente danno all'erario ed in netto contrasto con l'esigenza di una rapida conclusione del concorso, suggerita peraltro dal disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha consentito, com'è noto, la nomina dei vincitori anche nel corso dell'anno accademico.

È da ritenere, pertanto, che, una volta ottenuta la suddetta autorizzazione, la commissione abbia potuto disporre, nella sede di Firenze, di tutti gli elementi atti alla valutazione dei candidati, già acquisiti nelle precedenti sedute che avevano avuto luogo a Roma.

È da presupporre, inoltre, che i singoli commissari fossero comunque in possesso dei titoli che i candidati, a norma dell'articolo 4 del bando di concorso, erano tenuti ad inviare loro.

Quanto sopra premesso, corre comunque l'obbligo di precisare che il Consiglio universitario nazionale, in sede di approvazione degli atti concorsuali, nella seduta del 21 febbraio 1986, ebbe a rilevare alcune discordanze tra le formulazioni dei giudizi e i risultati finali del concorso.

Di conseguenza, la commissione è stata successivamente riconvocata presso questo Ministero, ove risulta essersi riunita nei giorni 28 marzo e 7, 8, 9 e 10 aprile 1986 per un accurato riesame di tutte le posizioni dei candidati.

A conclusione dei lavori, gli atti sono stati nuovamente sottoposti al vaglio del CUN che, come risulta dal verbale acquisito agli atti dell'Amministrazione, li ha approvati nella seduta del 18 aprile 1986; il relativo decreto ministeriale, emanato in data 17 maggio 1986, è stato registrato dalla Corte dei conti il 24 giugno 1986, reg. 51, foglio 332.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(8 ottobre 1986)